

Regolamento per
l'acquisizione in
economia di beni,
servizi e lavori, e per le
sponsorizzazioni



ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006
e per l'aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i servizi di cui
all'allegato II B D.Lgs. 163/2006



INDICE

PREMESSE.....	3
ART. 1 – OGGETTO, PRINCIPI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 2 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO	4
ART. 3 – TIPOLOGIA.....	4
ART. 4 – MODALITA'.....	5
ART. 5 – SOGGETTI COMPETENTI	5
ART. 6 – PROCEDURA DI ACQUISTO.....	6
ART. 8 – OPERATORI ECONOMICI	7
ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	7
ART. 10 – ACQUISIZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO II B.....	8
ART. 11 – GARANZIE	8
ART. 12 – CONTRATTO	9
ART. 13 – SPONSORIZZAZIONI.....	9
ART. 14 – NORME DI RINVIO	10
ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE	11

PREMESSE

LAZIO INNOVA S.p.A. è il risultato del processo di riordino delle società della Regione Lazio dedicate all'innovazione, al credito e allo sviluppo economico previsto dalla legge regionale n. 10/2013.

La Società opera a vantaggio delle imprese e della pubblica amministrazione locale nei seguenti settori: erogazione di incentivi a valere su risorse regionali, nazionali e/o europee, sostegno al credito e rilascio di garanzie, interventi nel capitale di rischio, servizi per l'internazionalizzazione, promozione delle reti d'impresa e delle eccellenze regionali, servizi per la nascita e lo sviluppo d'impresa, misure per l'inclusione sociale.

Svolge inoltre funzioni di assistenza tecnica specialistica alla Regione Lazio, con particolare riferimento all'attuazione della programmazione europea e nazionale e ad alcuni progetti speciali.

Infine, partecipa ai programmi Europei per l'innovazione attraverso l'ideazione di progetti di cooperazione e l'implementazione di servizi a vantaggio del sistema laziale.

Quale società *in house* della Regione Lazio, costituita ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 7 giugno 1999, n. 6, è soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 2 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

ART. I – OGGETTO, PRINCIPI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento, nel rispetto dell'art.125 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi, lavori, e disciplina inoltre le modalità per i contratti di sponsorizzazioni.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti per forniture di beni, servizi e lavori avvengano nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa, di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché dei principi di cui al modello adottato ai sensi della Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di cui al Piano di Prevenzione della Corruzione approvato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'acquisizione di forniture di beni e servizi avviene di regola tramite l'adesione alle Convenzioni attive stipulate da CONSIP, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99) o, qualora consentito dalla Regione Lazio, attraverso la centrale di committenza regionale (al proposito si rinvia alla tabella, pubblicata sul Portale degli acquisti - www.acquistinretepa.it - che riassume il quadro relativo all'obbligo/facoltà di utilizzo degli strumenti d'acquisto di Consip e delle centrali regionali di committenza).

Qualora non si proceda secondo tali modalità si dovrà comunque tener conto dei parametri individuati da Consip o da Centrali di committenza pubbliche.

Le disposizioni del presente Regolamento vengono emanate in conformità alla normativa vigente, in particolare:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i." (di seguito "Codice dei Contratti");

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e s.m.i. (di seguito “Regolamento Attuativo”);
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le direttive impartite dalla Regione Lazio alle società partecipate.

ART. 2 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Le soglie che determinano la rilevanza comunitaria dei contratti da affidare sono indicate nell'art. 28 del Codice dei Contratti e sono soggette ad adeguamento automatico tenuto conto della revisione periodica di cui all'art. 248 del Codice dei Contratti.

L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa per importi inferiori alla soglia comunitaria attualmente di euro 207.000.

Gli appalti di servizi di cui all'allegato II B del Codice dei Contratti sono soggetti al presente Regolamento senza la predetta limitazione.

I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo di cui all'art. 91, comma I, del Codice dei Contratti, sono ammessi per importi non superiori a 100.000 euro.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Qualora si debba procedere ad una acquisizione mista si applica il principio della prevalenza ai sensi dell'art. 14 del Codice dei Contratti.

Le acquisizioni di beni, servizi e lavori, che non ricadono nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina del Regolamento.

ART. 3 – TIPOLOGIA

Le acquisizioni in economia sono ammesse, nei limiti di importo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, per le forniture di beni, servizi e per l'esecuzione di lavori indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato I che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

E' altresì consentita l'acquisizione in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ART. 4 – MODALITA'

Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate:

- mediante amministrazione diretta, per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico; esse sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio;
- mediante procedura di cottimo fiduciario, per le quali occorre l'affidamento a terzi operatori economici secondo le procedure indicate all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 5 – SOGGETTI COMPETENTI

Tutte le procedure per l'acquisizione di forniture, lavori e servizi in economia - ivi compresi quelli di ingegneria e di architettura - sono di esclusiva competenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), conformemente alle previsioni di cui alla L. 241/90 e dell'art. 10 del Codice dei Contratti, individuato nella persona del Direttore Generale.

E' facoltà del Direttore Generale, per singoli procedimenti, individuare e nominare un RUP, diverso da quello di cui al comma precedente, tra il personale dipendente che rivesta il ruolo di Responsabile di Funzione o di Servizio, come da organigramma vigente all'atto della nomina.

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento in economia con il supporto del Servizio Acquisti e Gare.

Tutte le attività conseguenti alla procedura di acquisto di beni, servizi e lavori in economia sono di competenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), individuato nel Responsabile di Funzione o di Servizio richiedente la fornitura/servizio.

E' comunque facoltà del RUP, per qualsiasi procedimento di cui al presente Regolamento, nominare un DEC diverso da quello individuato al comma precedente, sempre tra il personale dipendente qualificato, o ricoprire di persona tale funzione.

Il DEC è il soggetto a cui viene affidato il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Società, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

ART. 6 – PROCEDURA DI ACQUISTO

Lazio Innova, sulla base del proprio assetto organizzativo e della propria programmazione, rileva le esigenze e necessità delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia con apposita Richiesta di Acquisto (RDA) avanzata dai Responsabili di Funzione o Servizi identificati in organigramma.

I Responsabili di Funzione o Servizi presentano le RDA attenendosi ai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

La RDA viene avviata al procedimento amministrativo nel rispetto dei seguenti flussi approvativi:

Responsabile di Funzione o Servizio	quale richiedente una acquisizione di beni, servizi e lavori avvia il processo approvativo attraverso la generazione della Richiesta di Acquisto (RDA) e l'invio al responsabile successivo;
Coordinatore Ufficio Acquisti	è il primo responsabile che può intervenire sulla RDA modificando e/o integrando alcuni elementi della stessa o può respingere la RDA stessa al richiedente con motivazione; la RDA quando approvata è trasmessa al responsabile successivo;
Coordinatore Controllo di Gestione	è il secondo responsabile che verifica o modifica elementi rilevanti per la contabilità analitica o può respingere la RDA stessa al richiedente con motivazione; la RDA quando approvata impegna il budget ed è trasmessa al responsabile successivo;
Responsabile di Funzione o Servizio	è il terzo responsabile che coincide con il richiedente l'acquisizione di beni, servizi e lavori che accetta/non accetta le eventuali modifiche intervenute; qualora la RDA venga respinta con motivazione viene riavviata al procedimento; quando la RDA è approvata viene trasmessa al responsabile successivo;
Responsabile di Funzione Amministrazione, Acquisti e Controllo di Gestione	è il quarto responsabile, che effettua una verifica complessiva prima dell'inoltro al RUP; qualora la RDA venga respinta con motivazione viene riavviata al procedimento; quando la RDA è approvata viene trasmessa al RUP;
Responsabile Unico del Procedimento	è il quinto ed ultimo responsabile che verifica la RDA, prende atto delle approvazioni precedenti e degli eventuali commenti inseriti durante il procedimento; qualora la RDA venga respinta con motivazione viene riavviata al procedimento; quando la RDA è approvata si perfeziona la "determina a contrarre" e si genera il Contratto/Ordine di Acquisto.

Per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiori ad € 207.000,00 (euro duecentosette/mila/00) e per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) ed inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00), il RUP procede mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, attraverso richiesta d'offerta ad almeno cinque operatori economici scelti nell'Albo Fornitori di cui al successivo art. 8.

I servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ed inferiori ad € 100.000,00 (euro centomila/00) vengono affidati attraverso una procedura negoziata con invito di almeno cinque operatori economici scelti nell'Albo Fornitori; per importi uguali o superiori ad € 100.000,00 (euro centomila/00) si procede secondo le disposizioni di cui all'art. 91 del Codice dei Contratti.

Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di offerte e quindi procedere ad affidamento diretto nei casi di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti.

Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di offerte, quindi procedere ad affidamento diretto, qualora la spesa stimata per beni, servizi o lavori sia inferiore ad € 40.000,00, comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Per le acquisizioni in economia superiori ad € 40.000,00 le richieste d'offerta devono essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 334 del DPR 2007/2010, eventualmente integrate da ulteriori elementi individuati dal RUP.

ART. 8 – OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici sono individuati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e concorrenza attraverso l'Albo Fornitori al quale gli operatori economici potranno essere accreditati, secondo la procedura predisposta dalla Società.

Si potrà comunque ricorrere ad operatori economici non iscritti all'Albo Fornitori qualora quelli in elenco non siano idonei, per capacità professionali ed economiche, o non sufficienti.

L'Albo Fornitori costituisce lo strumento prioritario di scelta della Società per l'individuazione degli operatori economici da invitare per le acquisizioni di beni, servizi e l'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici dipendenti di enti pubblici devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2011 (Testo Unico sul Pubblico Impiego).

ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le acquisizioni di beni, servizi e lavori previste dal presente Regolamento sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

- Prezzo più basso: qualora la fornitura dei beni, l'espletamento dei servizi o l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto debbano essere conformi ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito e/o nei documenti allegati.
- Offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, il costo di utilizzazione e manutenzione, la redditività, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di esecuzione o di consegna.

Per le acquisizioni in economia inferiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) ovvero nei casi in cui la legge ammette la procedura diretta a norma dell'art. 57 del Codice dei Contratti, l'operatore economico affidatario sarà individuato dal RUP o, qualora questi lo ritenga opportuno, da una commissione dal RUP nominata composta da tre tecnici competenti in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire.

Per le acquisizioni in economia pari o superiori ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00) l'analisi delle offerte e la formulazione delle proposte di aggiudicazione saranno effettuate da una Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti.

La nomina della Commissione, composta da un numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, verrà effettuata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La congruità delle offerte sarà valutata in conformità a quanto disposto dall'art. 86 del Codice dei Contratti.

L'aggiudicazione definitiva è di competenza del RUP.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sospensivamente condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario (art. 11, comma 8, del Codice dei Contratti).

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società.

ART. 10 – ACQUISIZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO II B

L'acquisizione dei servizi di cui all'Allegato II B del Codice dei Contratti, di valore superiore ad € 40.000, si effettua con procedura comparativa mediante valutazione del rapporto qualità/prezzo e di altri fattori rilevanti secondo il RUP, sempre che la comparazione sia compatibile con l'oggetto dell'appalto.

Qualora il valore dell'appalto sia inferiore alla soglia comunitaria, sarà sufficiente invitare almeno cinque operatori a formulare la loro migliore proposta.

Qualora il valore dell'appalto sia pari o superiore alla predetta soglia, dovrà essere invece garantita adeguata conoscibilità della procedura almeno mediante pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della Società. In ogni caso nella procedura di acquisizione dovranno essere rispettati tutti i principi comunitari cui è informato il Codice dei Contratti.

ART. 11 – GARANZIE

Per le acquisizioni in economia che avvengono con affidamento diretto, salvo diverso provvedimento del RUP, non è richiesta la presentazione di alcuna cauzione.

Per procedure in economia che avvengano mediante cottimo fiduciario, rimane ferma la possibilità per la Società di richiedere ai partecipanti la costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei Contratti.

Per procedure in economia che avvengano mediante cottimo fiduciario, l'esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

ART. 12 – CONTRATTO

La Società e l'affidatario, individuato secondo le disposizioni di cui al presente Regolamento, sottoscrivono un contratto mediante scrittura privata semplice, ovvero mediante apposito scambio di lettere con cui è disposta l'ordinazione dell'oggetto dell'acquisizione.

Tali atti riportano i medesimi contenuti previsti nella Lettera d'invito e nella documentazione di gara o fanno esplicito richiamo ad essi.

Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuate con ogni mezzo, favorendo l'introduzione di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto.

Il contratto deve contenere, a pena di nullità:

- a) la clausola di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e smi (tracciabilità flussi finanziari);
- b) la specificazione dei costi della sicurezza da rischi interferenziali di cui all'art. 26, c.5, D. Lgs. n. 81/2008 e smi.

Al contratto deve essere allegato il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali.

Tutte le eventuali spese di contratto sono a carico dell'operatore economico affidatario.

Il pagamento delle fatture di spesa relative alle acquisizioni di beni, servizi e lavori disciplinate dal presente Regolamento deve avvenire solo a fronte del visto apposto dal DEC che attesti la regolare esecuzione delle prestazioni convenute ovvero del RUP.

ART. 13 – SPONSORIZZAZIONI

Con riferimento alle attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dalla Società anche per conto della Regione Lazio, la Società pubblica sul proprio sito internet, il programma, sempre aggiornato, delle iniziative, degli eventi e delle attività sponsorizzabili, corredato da:

- una succinta descrizione per ogni evento, iniziativa e attività o il rinvio ad un link illustrativo;
- l'indicazione degli spazi comunicativi e degli eventuali vantaggi complementari disponibili per lo sponsor; l'indicazione del tipo di sponsorizzazione ammissibile (puramente economica, tecnica o mista);
- la data entro la quale il proponente deve far pervenire la proposta di sponsorizzazione secondo le modalità che verranno riportate sul sito.

Ricevuta una proposta di sponsorizzazione da un candidato sponsor, la Società, previo parere della Regione Lazio (Ufficio comunicazioni, relazioni esterne e istituzionali) ne valuta l'interesse per la Società e la Regione Lazio, l'assenza di conflitti di interesse, l'adeguatezza del messaggio o delle immagini da divulgare, la mancanza di elementi che possano pregiudicare l'immagine della Società e della Regione Lazio.

Nell'ambito della valutazione la Società può indicare al proponente adeguamenti della proposta che ritiene utili od opportuni.

In caso di esito positivo della suddetta valutazione, la Società, valutata la compatibilità con le previsioni dell'art. 120 del D. Lgs. 42/2004, fatte salve le ipotesi espressamente disciplinate dall'art.

199 bis del D.Lgs. 163/2006, ed esclusi i casi in cui sponsor sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore per il quale si procede con contratto diretto nonché quelli in cui lo sponsor sia segnalato direttamente dalla Regione Lazio, procede all'acquisizione con le seguenti modalità:

- 1) esclude le proposte dei candidati sponsor che non possiedano i requisiti di carattere generale per contrarre con le amministrazioni previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- 2) pubblica per almeno 10 giorni sul profilo della Società la proposta ricevuta.

Se la proposta prevede il riconoscimento di diritti di esclusiva, anche di genere, tutti i soggetti interessati potranno formulare proposte migliorative secondo le indicazioni riportate sul sito. Le eventuali ulteriori proposte pervenute saranno valutate secondo le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo. In caso di valutazione positiva di una proposta migliorativa, il RUP interpellerà il proponente originario per consentire allo stesso di adeguare la sua proposta alla migliore offerta ed aggiudicarsi comunque il contratto di sponsorizzazione. In mancanza di adeguamento della proposta da parte del proponente originario, il contratto di sponsorizzazione verrà concluso con il candidato sponsor che ha formulato la migliore proposta.

Se la proposta non prevede il riconoscimento di diritti di esclusiva, essa viene pubblicata al solo fine di sancire mediante asta il valore di sponsorizzazione. Nell'ipotesi in cui non pervengano proposte economicamente migliorative alle medesime condizioni contrattuali secondo le modalità indicate sul sito, quello originariamente offerto sarà il valore di sponsorizzazione a cui tutti i soggetti interessati, ottenuta la valutazione positiva di cui al secondo comma, potranno concludere il relativo contratto. Nell'ipotesi inversa, in cui pervenga proposta economicamente migliorativa ed essa sia positivamente valutata ai sensi del secondo comma, il nuovo valore proposto sarà quello a cui tutti i soggetti interessati, previa valutazione di cui al secondo comma, potranno concludere il contratto.

Fatte salve le esclusive riconosciute o in via di riconoscimento, ogni qualvolta pervenga una proposta idonea ed ammissibile contenente condizioni contrattuali sostanzialmente diverse da quelle contenute nelle proposte già pubblicate, dovrà essere attivato a cura del Responsabile il procedimento sopra descritto.

Nelle ipotesi in cui non pervengano per un'iniziativa, evento o attività proposte adeguate di sponsorizzazione da parte di soggetto idoneo entro la data indicata nel programma di cui al comma 1 del presente articolo, la Società potrà procedere a negoziazione diretta di eventuali sponsorizzazioni.

La Società potrà comunque procedere a negoziazione diretta in casi di urgenza oggettiva.

Di tutte le sponsorizzazioni concluse verrà data informazione sul profilo della Società.

I contratti di sponsorizzazione stipulati restano condizionati al positivo apprezzamento della Regione Lazio e della Società per tutta la loro durata.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nella Parte II – Titolo I (“Contratti di rilevanza comunitaria”) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per quanto applicabile ai contratti pubblici al di sotto della soglia comunitaria.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Eventuali aggiornamenti del presente Regolamento connessi esclusivamente ad aggiornamenti normativi in materia, potranno essere apportati con specifica determinazione del Direttore Generale e conseguente informativa al Consiglio di Amministrazione.